

COMUNE DI PALMA CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

15074

20 NOV. 1998

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del Reg.	OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'istituto di autotutela in MATERIA DI ENTRATE. Approvazione.
Data 16.11.98	

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno sedici del mese di novembre alle ore 19.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N. d'ord.	CONSIGLIERI	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	CONSIGLIERI	Pre-senti	As-senti
1	Ferrante Pietro	SI		11	Nappi Luigi	SI	
2	Siano Biagio		SI		XXXXXX XXXXX	SI	
3	Rainone Gennaro V.	SI		12	Tortora Francesca	SI	
4	Ferrara Biagio A.		SI	13	D'Onofrio Angelo	SI	
5	Carrella Angelo	SI		14	Ferrara Virginio	SI	
6	Peluso Michele	SI		15	De Luca Carmine		SI
7	Serer Nicola	SI		16	Lauri Aniello	SI	
8	Montuori Carmine	SI		17	Graziano Michele	SI	
9	Simonetti Antonio	SI		18	Saviano Angelo	SI	
10	Nunziata Rega Antonio	SI		19	Pesce Amodio	SI	
				20	Iervolino Michele		SI

Assegnati n. 20
In carica n. 20

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n. 16
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede il Signor Dott. Nicola Montanino Sindaco
 Assiste il Segretario Generale Signor Dott.ssa Rosa Nappi La seduta è Pubblica
 Nominati scrutatori i Signori: Nappi L. - Graziano M. - Carrella A.
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 — il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 — il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
 — il Segretario Generale sotto il profilo della legittimità;
 ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

In forza dell'o.d.g. il Sindaco pone in discussione il capo n.7 (ex capo 6) relativo all'oggetto e invita alle finanze dr. Serer Nicola a relazionare in merito.

In aderenza all'invito rivoltogli dal Sindaco il citato assessore legge al Consiglio la proposta n. 14775 del 16.11.98.

Al termine, chiesta la parola, il consigliere prof. Pesce Amodio, a nome del Polo e dell' U.D.R. esprime favorevole alla approvazione del regolamento in oggetto, pur ravvisando in esso mancanza di chiarezza nel consentire il funzionamento della macchina comunale e con riserva di potervi apportare le opportune modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Sindaco pone ai voti la approvazione della citata proposta e dell'allegato regolamento;ù
Procedutosi alla votazione per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori nominati in apertura di seduta si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n.17 (16+1)

Voti favorevoli n. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta n. 14775 di prot. del 16.11.98;

Visto l'esito della votazione;

Con voti unanimi espressi come innanzi

DELIBERA

Approvare, sì come approva, la proposta n. 14775 di prot. del 16.11.98, relativa a : " Approvazione regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate"

Approvare, sì come approva, l'allegato regolamento che si compendia di n. 9 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

PRESIDENTE: CAPO N.7 - EX CAPO N.6: "Approvazione Regolamento per la disciplina dell'istituto di autotutela in materia di entrate.

SINDACO: E' un regolamento di autotutela dei dirigenti degli uffici che potrebbero incorrere in errori tecnici e in base a questa autotutela, potrebbero in qualsiasi momento cancellare l'iter processuale che si è innescato contro gli uffici. Quindi, è un Regolamento di autotutela dei dirigenti degli uffici. "Premesso che questa Amministrazione comunale con atto deliberativo di P.M. n.252 del 18.9.88 reso immediatamente eseguibile, ha aderito alla legge delle autonomie locali della Campania, che ha affidato alla stessa seduta del 18.9.88 e con successivo atto deliberativo n.252 reso anche essa immediatamente esecutiva alla legge servizi e conferenze, società operativa della suddetta legge, incarico di assistenza e di consulenza per l'attuazione del progetto di riordinamento organizzativo del servizio tributo.

Visto che per quanto prime la predetta società ha predisposto e consegnato a questo ente una serie di regolamenti da adottare, per le quali quelle per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate.

Intanto che tale regolamento comprende anche 9 articoli, vanno in corso di accoglimento, per tutto quanto esposto.

propone di deliberare e di approvare l'allegato del Regolamento predisposto dalla Lega e consulenza società operativa della Lega per le autonomie locali delle Comuni relative alla disciplina dell'istituto di autotutela in materia di entrate.

Precisare che tale Regolamento comprende n.9 articoli, entrerà in vigore ad avvenuta approvazione di tale deliberata da parte dell'organo regionale di controllo".

PRESIDENTE: La parola al prof. Pesca

PESCE: La intestazione e la testata, se è questo: "Regolamento per la disciplina di autotutela in materia di entrate". Io vorrei scorrerlo per un attimo, perché in questo momento ne sto prendendo visione e mi pongo gli interrogativi, quando all'art.2 si dice: "Annullamento e revoca di ufficio in caso di autoaccertamento". Qui è che predisporre gli atti o in che modo va esercitato questo diritto? Al comma uno dice: "Potere di annullamento di ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria, viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza dei fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto". Non riesco a capire chi interviene in questo caso? Leggo il secondo comma: "Il potere di revoca di ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia

estinguere parzialmente l'effetto". Se c'è dopo, quantomeno dovrebbe esserci un richiamo all'articolo successivo...

(DIALOGO FUORI MICROFONO TRA SEGRETARIA E CONSIGLIERI)

INTERVIENE: Il tutto è stato poi incapsulato in quella che è la rielaborazione della Pianta organica o la rivisitazione dell'assetto dei comitati? Viene meno alla fine un terminale dato dai poteri assegnati a chi va a dirigere certi uffici.

PRESIDENTE: Approvazione del Regolamento per la disciplina degli istituti di autotutela in materia di entrate. Metto ai voti l'ex punto 6, ora punto 7. Chi è favorevole alza la mano. Approvato all'unanimità.

La parola al prof. Pesce per dichiarazione di voto.

PESCE: Anche a nome del gruppo dell'UDR e di F.I., ovviamente compreso A.N., diamo voto favorevole al Regolamento pur ravvisando in esso mancanza di chiarezza per i termini applicativi dello stesso, cioè per poter funzionare la macchina comunale, certi e sicuri di poter intervenire successivamente con dei miglioramenti attuativi e con dei miglioramenti necessari.

COMUNE DI PALMA CAMPANIA
(Provincia di Napoli)

Prot. int. n.
del 16 NOV 1998

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio istruttore: Contratti

Servizio: Finanziario

Capo Settore: rag. V. Catapano

OCCETTO:

Approvazione del regolamento per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate.

Premesso:

che questa Amministrazione comunale, con atto deliberativo di G.M. n.252 del 18-9-98, reso immediatamente eseguibile, ha aderito alla Lega delle Autonomie Locali della Campania; che ha affidato, nella stessa seduta del 18-9-98 e con il successivo atto deliberativo n.253, reso anch'esso immediatamente esecutivo, alla Lega Servizi & Consulenza, società operativa della suddetta Lega, l'incarico di assistenza e di consulenza per l'attuazione del progetto di miglioramento organizzativo del Servizio Tributi;

Nota:

che, per quanto prima, la predetta società ha predisposto e consegnato a questo Ente una serie di regolamenti da adottare, tra i quali quello per la disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate;

Assunto:

che tale regolamento, comprendente n.9 articoli, sia meritevole di accoglimento;

Per tutto quanto esposto,

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare l'allegato regolamento, predisposto dalla Lega Servizi & Consulenza, società operativa della Lega delle Autonomie Locali della Campania, relativo alla disciplina dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate.

Presumere che tale regolamento, comprendente n.9 articoli, entrerà in vigore ad avvenuta approvazione di tale deliberato da parte dell'Organo Regionale di controllo.

Si approva la suestesa proposta di deliberazione e si propone la sua presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

L'Assessore proponente

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Capo Settore Affari Finanziari

L'Assessore competente



COMUNE DI PALMA CAMPANIA

(Prov. di Napoli)

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA
DI ENTRATE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione ed alla riscossione delle entrate in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ARTICOLO 2
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO
DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

ARTICOLO 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE ED ALLA RISCOSSIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione tributaria viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito :
 - a) in lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani interni
 - b) in lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni

- c) in lire 20.000 per l'imposta sulla pubblicità
 - d) in lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni
 - e) in lire 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
 - f) in lire 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili
 - g) in lire 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili
 - h) in lire 20.000 per le sanzioni irrogate separatamente dall' avviso di liquidazione o di accertamento
 - i) in lire 200.000 in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza, derivata dall'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
1. Il potere di rinuncia alla riscossione delle entrate non tributarie viene esercitato in considerazione del criterio assoluto nella misura massima di lire 20.000 annue, definito anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dalle somme dovute ovvero alla difesa della richiesta in sede contenziosa.

ARTICOLO 4

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
- a) errore di persona
 - b) evidente errore logico o di calcolo
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
 - d) doppia imposizione o tassazione
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5 CRITERI DI PRIORITÀ

1. Nella applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

ARTICOLO 6 ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al ~~funzionario~~ che ha emanato l'atto ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Sindaco (*Direttore Generale*).

ARTICOLO 7 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

ARTICOLO 8
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del servizio tributi.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio del Comune.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima data, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Montanino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dott. Ferrante Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Nappi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto segretario generale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno 20 NOV. 1998 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 20 NOV. 1998

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosa Nappi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dalla Residenza comunale, li 20 NOV. 1998

Affissa copia all'albo pretorio il 20 NOV. 1998 per quindici giorni consecutivi

il 20 NOV. 1998

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Impiegato addetto all'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione ai sensi della legge n. 142/90:

☒ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co):

- ☐ in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
- ☐ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).

Non è soggetta al controllo preventivo:

- ☐ perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
- ☐ perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

☒ è divenuta esecutiva:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).

☒ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

☒ dell'atto (Art. 46, comma 1) avvenuta in data 30-11-98

- ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4) avvenuta in data

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5)

Dalla Residenza comunale, li 12-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE

A seguito di quanto sopra dispone che il competente ufficio Ref. dia corso all'attuazione ed esecuzione della presente deliberazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 1 L. 8/6/90 n. 142.

Palma Campania, li 12-11-98

IL SEGRETARIO GENERALE